

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale e dall'eventuale soprapprezzo.

**Art.20 – Liquidazione della quota di capitale sociale** - Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art.2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

venta operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.2545- quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di quattro anni.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

## **Titolo 5**

### **ORGANI SOCIALI**

**Art.21 – Gli organi della società -** Sono organi della cooperativa;

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Amministratore unico;

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- il Collegio Sindacale, in caso di superamento da parte della cooperativa dei parametri contabili di cui all'art.2477 c.c.

**Art.22 – Assemblee dei soci -** Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di so-

ci. Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

a) Pubblicazione su G.U. o su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

b) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;

c) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

d) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione assembleare deve effettuarsi mediante invio ai soci di avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Per il periodo di quindici giorni antecedenti l'assemblea l'avviso di convocazione deve rimanere affisso nella sede sociale.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presente o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti, se nominati, i sindaci effettivi .

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente e, in caso di suo impedimento, il più anziano dal Vice Presidente; in caso di impedimento del Vice Presidente, l'Assemblea desi-



gna a presiederla il rappresentante di un socio.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalle assemblee. Dovrà procedersi a scrutinio palese.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art.23- L'Assemblea ordinaria** - L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina il Presidente ed il Vice-Presidente, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;

c) nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;

d) nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

e) delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;

f) delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei

soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;

g) delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

h) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci al domicilio eletto e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più



luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Il verbale dell'assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dal Presidente dell'assemblea. Il segretario può essere non socio.

**Art.24 – L'Assemblea straordinaria** - L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

**Art.25 - Assemblea separate delle categorie di soci** - In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate. L'atto di convocazione,



contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

**Art.26 - Assemblea speciali dei possessori di strumenti finanziari**

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari;

**Art.27 – Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione -**

La società è amministrata da un Amministratore unico oppure in alter-

nativa da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque. In entrambi i casi gli amministratori durano in carica fino a revoca. Mentre l'Amministratore Unico può essere non socio, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone giuridiche.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.


I consiglieri eleggono tra loro il presidente ed eventualmente un vicepresidente e, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio. Spetta all'Assemblea determinare altresì il compenso eventualmente dovuto all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione per la sua attività a carattere continuativo in favore della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o con altro mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

**Art.28 – Poteri dell'organo amministrativo** - L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione hanno i più ampi ed illimitati poteri di



ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri quale Consigliere Delegato, fissandone i poteri, oppure a un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

L'Amministratore Unico o il Consiglio, inoltre, possono nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'eventuale Organo di controllo, determinare il compenso dovuto ai consiglieri soci chiamati a svolgere specifici incarichi.

Spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva nella nomina di una eventuale direzione tecnica, di consulenti, personale tecnico-amministrativo, stabilendone le mansioni e i compensi, anche tra i soci.

**Art.29 – Consiglio di Amministrazione. Adunanze** - Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condi-